

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3281**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori FALCIER, ARCHIUTTI, CARRARA, DE RIGO, FAVARO, PASINATO, SAMBIN, TREDESE, MANFREDI, GUASTI, SCOTTI, SCARABOSIO e COSTA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 2005**

---

Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità

---

ONOREVOLI SENATORI. - In questi ultimi tempi è sempre più diffuso l'utilizzo, da parte degli operatori di polizia stradale, dell'apparecchiatura *telelaser*, per riscontare la violazione di limiti di velocità da parte dei conducenti degli autoveicoli.

Come noto, tale dispositivo evidenzia su un *display* la velocità del mezzo verso il quale viene indirizzato, permettendo, quindi, all'organo accertatore, di verificare in tempo reale il rispetto o meno dei limiti di velocità.

Negli ultimi tempi numerosi ricorsi hanno messo in dubbio la legittimità degli accertamenti effettuati con il *telelaser* in quanto, a differenza dell'*autovelox*, quest'apparecchio non rilascia alcuna attestazione documentale (consistente, ad esempio, in una fotografia ovvero in uno scontrino - fatta salva, per quest'ultimo, l'eventualità che il *telelaser* sia collegato ad una stampante esterna) dell'infrazione commessa; il *telelaser*, infatti, si limita a visualizzare sul *display* l'immagine e la velocità del mezzo, lasciando all'agente il compito di rilevare visivamente il numero di targa e di riportare il tutto nel verbale di accertamento.

A fronte di questi ricorsi, la giurisprudenza di merito ha elaborato due orientamenti opposti.

Il primo ritiene che, in mancanza di attestazione documentale dell'eccesso di velocità, l'accertamento operato con il *telelaser* deve ritenersi illegittimo in quanto il comma 6, articolo 142 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e l'articolo 345, comma 1, del regolamento di esecuzione del codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, vanno interpretati nel senso che il risultato dell'accertamento deve essere fissato in una fotografia, o in

qualsiasi altro documento idoneo allo scopo (vedi in tal senso la sentenza del Giudice di pace di Acqui Terme, n. 68 del 1° marzo 2004 e la sentenza del Giudice di Pace di Genova - Sestri Ponente n. 461 del 30 luglio 2004).

L'orientamento contrapposto invece, sostiene che le sopra citate norme non hanno in nessun modo subordinato la legittimità dell'accertamento al rilascio, da parte delle apparecchiature con le quali è stato condotto, di documentazione idonea a comprovare l'infrazione.

Infatti, quest'orientamento ritiene che la circostanza che, a norma dell'articolo 345 del regolamento di esecuzione del codice della strada, le suddette apparecchiature devono fissare la velocità del veicolo in modo chiaro ed accertabile, non vuol dire che tale velocità deve essere anche documentabile, bensì che «l'apparecchio deve essere solo tale da consentire agli operatori di accertare la velocità in maniera chiara, e ciò si ottiene attraverso la fissazione della velocità che permane sul *display* dell'apparecchiatura» (vedi la sentenza del Tribunale civile di Rovigo, n. 876 del 19 ottobre 2001). Di conseguenza, lo stesso orientamento conclude affermando che «una volta che il pubblico ufficiale abbia attestato, nel verbale, di aver verificato direttamente la velocità sul *display* e non abbia riscontrato la presenza di situazioni che possano aver influito sulla chiarezza della lettura fissata sul *display*, null'altro è richiesto per ritenere dimostrata l'infrazione».

Come si vede, i giudici di merito hanno espresso sul punto due orientamenti nettamente divergenti tra loro, dai quali possono scaturire importanti conseguenze a proposito della possibilità, da parte dell'autore della

violazione, di contestare le risultanze del verbale di accertamento; possibilità che, evidentemente, sarebbe notevolmente ridotta laddove prevalessse il secondo orientamento, in quanto le uniche strade per ottenere l'annullamento del verbale resterebbero legate alla dimostrazione del cattivo funzionamento del *teleaser*, oppure all'esercizio della querela di falso verso l'agente accertatore.

L'applicazione delle norme del codice della strada non ha quindi sempre un'interpretazione univoca, tanto che si rende necessario e opportuno precisare alcuni aspetti mediante opportune modifiche.

A tale scopo, con il presente disegno di legge viene precisato che la violazione della norma sulla velocità deve risultare da fotografia o da altra attestazione documentale. Altro problema è quello relativo all'uso intensivo dell'*autovelox* che rischia di degenerare in abusi, con contravvenzioni che mirano a compensare la riduzione di risorse comunali e quindi con il sospetto che certi controlli servano, in molti comuni, soprattutto «a far cassa».

La constatazione di migliaia di multe in pochi giorni fa sorgere, infatti, il sospetto che, l'uso dell'*autovelox* o del *laser*, sia indirizzato soprattutto a «spillare quattrini» ai cittadini e quindi ad un'attività sostanzialmente vessatoria.

Aumenta infatti l'insofferenza degli utenti della strada per lo stillicidio di sanzioni comminate dagli organi di polizia con gli *autovelox* o *telelaser*. La protesta non è rivolta contro la punizione dei pirati della strada o di coloro che guidano pericolosamente; tutte le persone di buon senso esprimono soddisfazione per la diminuzione di incidenti stradali e di morti registrata a seguito dell'entrata in vigore della cosiddetta patente a punti. Ma è proprio questo il punto dolente: l'ammini-

strazione dello Stato, da quella centrale (Ministero degli interni) a quella periferica (comuni), ha registrato anche una notevole diminuzione degli introiti derivanti dalle sanzioni per infrazioni al codice della strada, per la maggiore disciplina tenuta dagli automobilisti.

Vi sono strade con bellissimi rettilinei e perfetta visibilità dove, inspiegabilmente ai più, appaiono improvvisamente limiti di 50 km/h e dove, stando opportunamente nascosti da un albero o da un cassonetto dell'immondizia, si riescono a sanzionare automobilisti che transitano «sfiorando» l'incredibile limite dei 50 km/h.

Un codice che, riteniamo, debba garantire la sicurezza stradale, anche con il deterrente delle sanzioni, non deve però essere uno strumento ulteriore per «rapinare» legalmente i cittadini.

Ferma restando, comunque, l'esigenza di garantire controlli ed opportune sanzioni per ridurre il rischio di incidenti, vi è l'opportunità di inserire nella normativa alcune tutele per gli utenti, a garanzia del fatto che l'utilizzo di moderni strumenti per la rilevazione delle infrazioni riguardi solo l'esigenza della sicurezza e non altri motivi.

La conoscenza che la strada è sorvegliata con impianti fissi o mobili in molti casi può essere sufficiente a indurre i conducenti a ridurre la velocità e quindi gli incidenti.

Al fine ancora di evitare atteggiamenti al limite della vessazione degli agenti rilevatori, i controlli dovrebbero riguardare, in via prioritaria, le strade definite pericolose, dove è più facile statisticamente il verificarsi degli incidenti, ponendo in ogni caso adeguata segnaletica.

Per porre rimedio alla situazione rilevata si propone che gli agenti rilevatori e le attrezzature utilizzate siano visibili.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Al comma 6 dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 dopo le parole: «le risultanze», è inserita la seguente: «documentali».

## Art. 2.

1. All'articolo 345 del regolamento recante norme di esecuzione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1 dopo le parole: «chiaro ed accertabile» sono inserite le seguenti: «con attestazione documentale».

*b)* dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«*4-bis.* È fatto obbligo di visibilità agli agenti rilevatori, e le apparecchiature ed i mezzi di accertamento non devono essere nascosti».

## Art. 3.

1. Il comma 1 dell'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

«*1.* La violazione deve essere immediatamente contestata al trasgressore e, quando è possibile, alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta».

## Art. 4.

1. All'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo comma è premesso il seguente:

«*01.* In casi eccezionali, straordinari, adeguatamente motivati e nell'ambito esclusivo di autostrade o strade di alto scorrimento, la violazione può non essere immediatamente contestata»;

*b)* al primo periodo del comma 1, le parole: «Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata», sono sostituite dalle seguenti: «In tal caso».





